



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it

Presidente: epellizzari@figctrento.it
Settore Giovanile: sgs_tn@figctrento.it
Attività di Base: attivibase_tn@figctrento.it

Segreteria: info@figctrento.it - info@pec.figctrento.it
Calcio a 5: calcio5_tn@figctrento.it
Attività Scolastica: attivitascalastica_tn@figctrento.it

Cod. Fiscale LND 08272960587

Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento

Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 86 del 7 aprile 2020

1. Circolare LND n.50 (Circolare n.7 del Centro Studi Tributari LND)

Con il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 dello stesso 25 marzo 2020, entrato in vigore dal successivo 26 marzo 2020, sono state definite le linee guida per le misure di emergenza finalizzate a contenere la diffusione del "coronavirus".

Tra l'altro, è stato stabilito che possono essere adottate con più DPCM, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, misure per periodi di durata di 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e che, nelle more dell'adozione dei DPCM, le Regioni possono introdurre misure ulteriormente restrittive mentre i Sindaci non possono adottare ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali.

Sono state stabilite nuove e più pesanti sanzioni a carico di coloro che non osserveranno le misure di restrizione imposte con le disposizioni finora emanate.

In caso di mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa da 400,00 a 3.000,00 euro, e se il mancato rispetto avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione è aumentabile fino ad 1/3.

Inoltre, in alcuni casi, quali, tra l'altro, l'inosservanza delle limitazioni o sospensione di eventi e competizioni sportive in luoghi pubblici e privati nonché della disciplina delle modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi, si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiabile e la sanzione accessoria è applicata nella misura massima.

Infine, richiamando l'art. 260 del R.D. n. 1265 del 1934, chiunque non osserva le disposizioni per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva è punito con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500,00 a 5.000,00 euro.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76, del 22 marzo 2020, sono state emanate ulteriori disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemologica da "coronavirus", applicabili in tutto il territorio nazionale.

E' stata stabilita la sospensione **dal 23 marzo al 3 aprile 2020** di tutte le attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al provvedimento; è stato fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi pubblici o privati in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza e per motivi di salute.

Tanto premesso, nel fare seguito alla Circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 49 del 18 marzo 2020, si ricapitolano le più importanti misure di **carattere tributario** emanate finora in materia.

D.L. 17 marzo 2020, n. 18

Art. 61 – Sospensione dalla data del 2 marzo al 30 aprile 2020 dei termini relativi al versamento di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente, di contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, oltre che per i soggetti di cui all'art.

8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, anche per altri soggetti di cui allo stesso art. 61, comma 2, lettere

da a) a q), **tra i quali sono ricompresi le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni e le Società Sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori.**

Ai sensi del comma 3 dello stesso art. 61 è disposta, **per gli stessi soggetti**, la sospensione dei termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

La sospensione opera fino al 30 aprile 2020, **ma è prevista fino al 30 giugno 2020 per le sole FSN, EPS, Associazioni e Società Sportive professionistiche e dilettantistiche** che, a differenza degli altri soggetti che effettueranno i versamenti sospesi entro il 31 maggio 2020, **dovranno, invece, effettuare i versamenti sospesi entro il 30 giugno 2020, senza interessi e sanzioni, in unica soluzione o in cinque rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.**

Pertanto, le ASD e SSD potranno versare entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o in 5 rate:

- **le ritenute operate ai lavoratori dipendenti e assimilati nonché i contributi previdenziali e assicurativi in scadenza il 16 marzo, il 16 aprile, il 16 maggio e il 16 giugno 2020; le ritenute su redditi di lavoro autonomo vanno, invece, eseguite entro il 16 di ciascun mese, salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 62 più avanti illustrato;**

- **l'IVA in scadenza il 16 marzo 2020 relativa al mese di marzo (mensile) ed al saldo della dichiarazione annuale IVA; in merito all'IVA, al momento e salvo diversi interventi legislativi, vanno, invece, rispettate le scadenze del 16 aprile 2020 (mensile di marzo) e 16 maggio 2020 (mensile aprile e I° trimestre 2020).**

Art. 62, comma 1 e 6 – Sospensione per tutti i contribuenti – comprese quindi le ASD e SSD dilettantistiche - di tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali, che scadono nel periodo tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020. Tra gli adempimenti sospesi sono da ricomprendere, ad esempio, quelli relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti che hanno chiuso il bilancio al 30 giugno 2019 e quelli relativi alla presentazione del Modello EAS integrativo (31 marzo), per comunicare eventuali variazioni di dati rispetto all'anno precedente.

Resta invece confermata la scadenza della Certificazione Unica - CU – che i sostituti d'imposta devono inviare entro il 31 marzo 2020 ai lavoratori dipendenti ed altri soggetti, essendo lo stesso CU collegato alla predisposizione della dichiarazione precompilata. Le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, possono invece essere inviate entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (31 ottobre 2020).

Art. 62, commi 2, 3 e 5 – Sospensione dei versamenti in autoliquidazione, i cui termini scadono tra l'8 e il 31 marzo 2020 di ritenute alla fonte (sui redditi di lavoro dipendente e assimilati), dell'IVA e dei contributi previdenziali, assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria dovuti da imprese (quindi anche da ASD e SSD che esercitano anche attività commerciale) e da esercenti arti o professioni, che hanno conseguito ricavi commerciali non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020. Per quanto concerne l'IVA, il limite di 2 milioni di euro non opera nei confronti dei soggetti che svolgono l'attività nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti sospesi sono ripresi, senza sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Art. 62, comma 7 – I sostituti d'imposta, previa apposita dichiarazione loro rilasciata dal sostituto percettore di reddito di lavoro autonomo, non assoggettano a ritenuta i compensi erogati tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, sempre che il soggetto lavoratore autonomo abbia percepito nell'anno precedente compensi non superiori a 400 mila euro e a condizione che nel mese precedente non abbia sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Il lavoratore dovrà provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate di pari importo a decorrere dal medesimo mese di maggio 2020.

Art. 67 – Sospensione dei termini relativi all'attività dell'Agenzia delle Entrate - Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi agli atti di liquidazione, controlli, accertamenti, riscossione, interpello da parte dell'Agenzia delle Entrate e altri Enti impositori. Il termine di prescrizione è esteso di due anni.

Per gli avvisi di accertamento notificati prima del 9 marzo 2020 il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile 2020 riprendendo a decorrere dal

16 aprile 2020. Per gli avvisi di accertamento eventualmente notificati tra il 9 marzo ed il 15 aprile 2020, l'inizio del decorso del termine è differito alla fine del periodo di sospensione.

Art. 68 – Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini di versamento dei carichi affidati agli Agenti della riscossione relativi a cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, entrate tributarie e non. I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo (31 maggio 2020) entro il 30 giugno 2020.

Art. 95 – Per le Associazioni e Società Sportive professionistiche e **dilettantistiche** sono sospesi dal 17 marzo al 31 maggio 2020, i **termini di pagamento dei canoni di locazione e concessori** relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici. Nulla è previsto per gli impianti di proprietà privata. I versamenti andranno effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in 5 rate mensili, di pari importo, dal mese di giugno.

Art. 96 – Alla SpA Sport e Salute è assegnato un importo di 50 milioni di euro per gestire la corresponsione dell'**indennità di 600,00 euro, per il mese di marzo 2020, ai soggetti che hanno un rapporto di collaborazione sportiva presso le FSN, gli EPS e le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR.**

Entro quindici giorni dal 18 marzo 2020, è previsto che il Ministero dell'Economia e Finanze emani apposito Decreto circa le modalità di presentazione della domanda che il soggetto collaboratore sportivo dovrà indirizzare alla medesima SpA Sport e Salute, corredata di autocertificazione della preesistenza al 23 febbraio 2020 del rapporto sportivo e della mancata percezione di altro reddito di lavoro.

Circa i necessari chiarimenti ufficiali da parte del MEF o della stessa SpA Sport e Salute in ordine alla portata ed all'applicazione della disposizione, la Lega Nazionale Dilettanti terrà tempestivamente informate le Società interessate.

2. Comunicato Ufficiale n.290 LND – Decreto attuativo indennità collaboratori sportivi

IL PRESIDENTE DELLA L.N.D.

rende noto a tutte le Società ed Associazioni Sportive interessate quanto segue.

L'articolo **96** del Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020, ha previsto che la Società Sport e Salute S.p.A. ricevesse un importo di 50 milioni di Euro per gestire la corresponsione di una **indennità di 600,00 Euro, per il mese di Marzo 2020, da corrispondere ai soggetti che hanno un rapporto di collaborazione sportiva presso le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche.**

Di detta norma era stata fornita tempestiva comunicazione con la **Circolare n. 7/2020 del Centro Studi Tributarî della L.N.D., riportata su Circolare L.N.D. n. 50 del 26 Marzo 2020**, specificando che con un successivo Decreto sarebbero state rese note le modalità operative per richiedere detta indennità.

In data odierna è stato emanato l'atteso Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, sulla base del quale sono state definite le modalità di presentazione delle domande alla Società Sport e Salute S.p.A. per richiedere la suindicata indennità.

Possono richiedere detta indennità i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 Febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 Marzo 2020, data di entrata in vigore del Decreto Legge "*Cura Italia*".

- inoltre espressamente prevista **una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d'imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000,00 Euro complessivi.**

Possono accedere all'indennità i titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che possiedano i seguenti requisiti:

- a) non devono rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 27 del Decreto Legge "*Cura Italia*";
- b) non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di Marzo 2020;
- c) non devono aver percepito, nel mese di Marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza;

Inoltre non può essere cumulata l'indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge "Cura Italia".

Il rapporto di collaborazione per cui si presenterà la domanda:

- deve essere con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate nonché **con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche**; si sottolinea che **le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge "Cura Italia", nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI** e che gli Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI.
- **doveva esistere già alla data del 23 Febbraio 2020 ed essere in corso alla data del 17 Marzo 2020** (data di entrata in vigore del Decreto Legge "Cura Italia");
- **non deve rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 27 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18** (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23 Febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 Agosto 1995, n. 335).

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di Martedì 7 Aprile 2020 sul sito di Sport e Salute: www.sportosalute.eu

La procedura prevede tre fasi:

- **la prenotazione**: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà disponibile da Martedì 7 Aprile 2020 su www.sportosalute.eu. Dopo aver inviato l'SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l'indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
- **l'accreditamento**: per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell'invio dell'SMS;
- **la compilazione e l'invio della domanda**: subito dopo l'accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l'invio.

Si ritiene opportuno evidenziare che in attesa della pubblicazione della piattaforma sarà utile caricare sul PC, tablet o telefono da utilizzare il **pdf** dei documenti che andranno allegati (documento identità, contratto di collaborazione o lettera di incarico o prova dell'avvenuto pagamento della mensilità Febbraio 2020).

E' necessario, inoltre, indicare i dati essenziali, tra cui: Codice Fiscale, recapiti di posta elettronica e telefonici, residenza e IBAN per l'accredito della somma.

Bisognerà altresì disporre dei dati relativi alla collaborazione sportiva in relazione alla quale si chiede il pagamento dell'indennità, tra cui: nominativo delle parti contraenti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione e conoscere l'ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo d'imposta 2019.

Prima di inoltrare la richiesta, è necessario accertarsi se il rapporto di collaborazione per cui si intende presentare la domanda di indennità rientri, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale, nell'ambito di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che sia presso Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, oppure presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche e verificare che sussistano tutti gli altri requisiti di legge richiesti (esempio: non avere diritto a percepire altro reddito da lavoro per il mese di Marzo 2020, non essere pensionato, non essere co.co.co iscritto alla gestione separata INPS, non essere percettore del Reddito di Cittadinanza, etc.).

E' altresì necessario disporre del Codice Fiscale o della Partita Iva della Associazione/Società/Organismo Sportivo per cui si presta la collaborazione e che l'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica sia iscritta nel Registro del CONI.

L'indennità sarà erogata direttamente dalla Società Sport e Salute S.p.A. sul conto corrente indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

Le indennità saranno erogate sino a concorrenza del fondo di 50 milioni di Euro riconosciuti alla Società Sport e Salute S.p.A. per l'erogazione delle indennità.

Per ricevere informazioni ulteriori, in attesa che la piattaforma sia online, si possono inoltrare quesiti all'indirizzo mail: curaitalia@sportosalute.eu o, eventualmente seguire il canale Telegram della società: <https://t.me/SporteSalute>.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 APRILE 2020

Publicato in Trento il 07/04/2020

Il Segretario
(Roberto Bertelli)

Il Presidente
(Ettore Pellizzari)